

## Il diniego della richiesta d'asilo e l'espulsione verso la Libia non costituiscono un trattamento inumano o degradante

di Ferdinando Franceschelli

**Title:** Refusal of asylum claim and expulsion to Libya do not amount to inhuman or degrading treatment

**Keywords:** expulsion of Libyan national; security situation in Libya; applicant's failure to substantiate a risk of being killed or subjected to ill-treatment on return; authorities' assessment of applicant's individual circumstances thorough and based on rational grounds; full and ex nunc evaluation of the situation; ceasefire agreement.

1. – Con sentenza del 13 luglio 2023 la Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata in merito al caso *A.A. c. Svezia* (ricorso n. 4677/20) relativo al rifiuto della domanda di asilo presentata in Svezia nel 2015 da parte di un cittadino libico e all'ordine di espulsione verso la Libia emesso dal governo svedese. La Corte EDU ha stabilito all'unanimità che il diniego della richiesta d'asilo e l'espulsione verso la Libia non sono in contrasto con gli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura, di pene o trattamenti inumani o degradanti) della CEDU. La Corte ha rilevato che il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare quanto da lui sostenuto ossia che, nel caso di respingimento in Libia, avrebbe corso il rischio di essere ucciso o di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti sia per via della generale situazione di insicurezza regnante nel Paese, sia per ragioni personali legate alla sua presunta affiliazione in passato al regime di Gheddafi, ex *leader* invisato alle odierne autorità di governo.

Poiché il ricorrente alla data della decisione non era stato ancora espulso, la Corte ha stabilito di dover valutare il caso non alla luce della situazione esistente al momento della presentazione della richiesta di asilo o al momento dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità nazionali, ma sulla base delle circostanze in essere alla data della propria decisione. In considerazione di ciò, ha respinto le argomentazioni relative alla situazione di insicurezza del Paese dedotte da parte ricorrente, ponendo l'accento, in particolare, sull'importanza di un accordo di cessate-il-fuoco firmato in Libia nel 2020 che, a parere della Corte, avrebbe fatto registrare un miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza. Per quanto riguarda i rischi lamentati dal ricorrente asseritamente connessi alla sua posizione di proselito dell'ex *leader* libico, la Corte ha ritenuto che egli non avesse fornito elementi di prova sufficienti a sostegno della propria domanda e ha rilevato, inoltre, profili di incoerenza e di scarsa credibilità nelle dichiarazioni rese e nella documentazione prodotta. Di conseguenza, come detto, la Corte ha concluso che l'espulsione verso la Libia del ricorrente non fosse in contrasto con gli artt. 2 e 3 della CEDU.

L'orientamento accolto dai giudici della Camera contribuisce a definire i contorni della questione relativa alla legittimità, in determinati casi, di un provvedimento di espulsione verso la Libia, alla luce della fase attuale che sta vivendo il Paese.

L'analisi del caso sollecita alcune riflessioni e suscita talune perplessità che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo. Si procederà, dunque, innanzitutto a ricostruire l'articolata vicenda processuale svoltasi dapprima dinanzi alle autorità nazionali svedesi e poi davanti alla Corte di Strasburgo; successivamente a delineare il quadro normativo di riferimento così come interpretato alla luce della prassi giudiziaria; e, infine, a tracciare alcune osservazioni critiche e a formulare dei brevi cenni conclusivi.

2. – Il ricorrente è un cittadino libico che giungeva in Spagna nel luglio 2012 munito di passaporto recante regolare visto d'ingresso e poi si trasferiva in Svezia l'8 agosto dello stesso anno, dove fissava la propria residenza nella città di Göteborg. Mentre in Spagna egli non aveva formulato alcuna richiesta di protezione internazionale, solo una volta trasferitosi in Svezia presentava alle autorità svedesi, in tempi diversi, due distinte richieste di asilo.

Egli depositava la prima domanda sotto falsa identità, ponendo a fondamento della stessa il timore di rientrare nel proprio Paese per i rischi per la propria incolumità ai quali sosteneva che sarebbe stato esposto a causa della presenza di una struttura criminale – che avrebbe operato in modo non meglio specificato – che egli definiva mafia libica. A seguito della domanda, con decisione del 12 ottobre 2012 le competenti autorità svedesi per l'immigrazione disponevano il trasferimento del richiedente in Spagna, essendo questo il Paese di primo ingresso nell'UE e da considerarsi, pertanto, Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. Reg. Dublino III). Essendosi il richiedente dato alla fuga senza lasciare tracce, la decisione in questione rimaneva ineseguita e il provvedimento perdeva efficacia per il decorso del termine per il trasferimento previsto dall'art. 29 del medesimo Reg. Dublino III.

Il 7 maggio 2015 il ricorrente presentava una nuova richiesta di asilo alle autorità svedesi, questa volta indicando la sua vera identità, accompagnata da un passaporto scaduto scritto a mano. A differenza della precedente domanda di asilo, in questa egli sosteneva di essere iscritto su una lista di ricercati in Libia e affermava che se fosse stato rimpatriato in quel Paese sarebbe stato esposto al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti e a rischi per la sua stessa vita, a causa del lavoro che lui e suo padre anni addietro avevano svolto per il regime di Gheddafi. Segnatamente, il richiedente dichiarava di aver prestato servizio presso l'Università di Tripoli dal 2006 al 2011, in qualità di civile non retribuito, in favore delle "Guardie rivoluzionarie", un'unità paramilitare d'élite avente il compito di proteggere il regime di Gheddafi.

Continuando, egli aggiungeva che nel maggio 2011, per sottrarsi all'ordine di prestare servizio come soldato professionista nella "Brigata rivoluzionaria", unità questa che invece si opponeva al regime di Gheddafi allo scopo di "liberare" il Paese, aveva lasciato la Libia per recarsi in Tunisia, facendo ritorno a Tripoli solo nel mese di ottobre 2011 quando la situazione generale nel Paese, a suo dire, appariva meno critica. Il 20 ottobre di quell'anno, peraltro, il Colonnello veniva ucciso dai suoi nemici e cadeva così il regime che era stato al potere nel Paese sin dal 1969, per 42 anni.

Il richiedente proseguiva nella ricostruzione dei fatti riferendo che, sotto il nuovo governo libico, il 15 aprile 2012 veniva spiccato un mandato di arresto nei suoi confronti che veniva notificato a sua madre, di cui egli produceva in giudizio una copia presumibilmente scansionata e inviata proprio dalla madre.

Aggiungeva che suo padre, un ufficiale di alto rango andato in pensione nel 1997, era stato richiamato a prestare servizio nell'esercito nel 2011 e, imprigionato il 15 aprile 2012, risultava in seguito scomparso. Il ricorrente riferiva infine che, trascorsi alcuni mesi, nel luglio 2012 aveva nuovamente lasciato il proprio Paese e si era diretto alla volta della Spagna munito di passaporto recante un valido visto d'ingresso.

La richiesta d'asilo presentata nel 2015 veniva vagliata dapprima dall'Agenzia per la migrazione e successivamente dal Tribunale per la migrazione ed era da entrambi respinta.

L'Agenzia svedese per la migrazione, con riguardo alla questione addotta dal ricorrente relativa alla situazione generale libica, dopo aver acquisito ed esaminato le pertinenti informazioni, pur riscontrando il perdurare di un conflitto armato interno di grave entità, rilevava, tuttavia, che le violenze che si consumavano nel Paese non potevano considerarsi di entità tale da mettere a rischio l'incolumità di tutti gli individui che in esso fossero stati rimpatriati.

In merito alla situazione individuale del ricorrente l'Agenzia stigmatizzava il fatto che nel 2012 il ricorrente avesse presentato la sua prima domanda d'asilo sotto una falsa identità e che si fosse poi sottratto all'esecuzione del provvedimento di trasferimento in Spagna, cosa che ne aveva impedito l'esecuzione, evidenziando come tutto ciò deponesse negativamente sulla sua credibilità.

L'ufficio, inoltre, rilevava la natura grossolana della copia del mandato d'arresto presentata dal ricorrente, evidenziando come facilmente si sarebbe potuto trattare di un falso. Il documento, peraltro, era privo di elementi fondamentali, ossia non era specificato a chi fosse indirizzato, non vi era alcuna data, né erano indicati compiutamente i fatti che avevano portato alla sua emanazione; per tali ragioni deduceva che esso assumesse scarsa valenza probatoria.

Con riguardo alla presunta, trascorsa, affiliazione del richiedente e di suo padre al regime di Gheddafi, l'Agenzia eccepiva l'eccessiva genericità e indeterminatezza delle dichiarazioni rese, sottolineando come esse non fossero supportate da prove documentali di alcun genere: l'Agenzia le considerava, pertanto, inattendibili sia con riferimento alla posizione del richiedente stesso, sia a quella di suo padre.

Per quanto concerne le informazioni sul suo trasferimento in Tunisia nel maggio 2011, il ritorno in Libia nell'ottobre dello stesso anno e la successiva partenza per la Spagna nel luglio 2012, l'Agenzia rilevava gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal richiedente e quanto, invece, emergeva da una disamina del passaporto che egli aveva prodotto. L'Agenzia osservava che il passaporto conteneva diversi timbri che indicavano regolari partenze e arrivi da e per la Libia. Benché, a detta del richiedente, egli avesse rifiutato nel maggio 2011 di arruolarsi nella "Brigata rivoluzionaria" e nonostante il fatto che fosse asseritamente destinatario di un mandato d'arresto spiccato nell'aprile 2012, egli, tuttavia, non era stato attenzionato dalle autorità libiche in occasione di questi viaggi e per di più gli erano stati concessi un visto valido per la Spagna e l'estensione del passaporto. L'Agenzia ne desumeva che il richiedente non avesse dimostrato adeguatamente la circostanza di essere ricercato in Libia. Come elemento ulteriore osservava, inoltre, che la madre, il fratello minore ed altri familiari del richiedente si trovavano ancora in Libia, senza che questa dislocazione comportasse per loro particolari problemi.

Tutto ciò considerato, con provvedimento dell'8 giugno 2017, l'Agenzia rigettava la domanda di asilo e ordinava l'espulsione del ricorrente verso la Libia, prescrivendo al contempo il divieto di ritorno sul suolo svedese per un periodo di due anni.

Avverso tale provvedimento il richiedente si rivolgeva al Tribunale svedese per la migrazione che, con decisione del 21 novembre 2019, confermava la decisione dell'Agenzia. Il Tribunale stigmatizzava il fatto che il ricorrente non avesse

spiegato le ragioni per cui, nel 2012, non aveva fatto leva sulla sua presunta affiliazione al regime di Gheddafi, ma aveva addotto a sostegno della propria domanda di asilo dei rischi non meglio precisati, legati alla mafia libica. Il Tribunale osservava, inoltre, che il ricorrente aveva depositato degli ulteriori mandati di arresto, per i quali il Tribunale stesso riteneva che valessero le medesime considerazioni riservate al mandato d'arresto in precedenza prodotto all'Agenzia per la migrazione: trattavasi, difatti, a giudizio del Tribunale, di copie grossolane, sottintendendo così probabilmente dubbi sulla loro genuinità. Il Tribunale censurava, inoltre, il fatto che il richiedente non fosse stato in grado di fornire una spiegazione ragionevole circa le motivazioni del mancato ottenimento e deposito in giudizio degli originali di tali documenti.

Con riguardo agli aspetti concernenti la sicurezza del Paese, il Tribunale trovava singolare il fatto che il richiedente avesse deciso di tornare in Libia nell'ottobre 2011 visto che a quel tempo, secondo le informazioni sul Paese acquisite d'ufficio, i sostenitori del regime di Gheddafi rischiavano effettivamente di essere incarcerati: si stima, difatti, che a quell'epoca circa seimila sostenitori del Colonnello fossero stati imprigionati in campi di detenzione temporanea.

Il Tribunale per la migrazione sottolineava, infine, l'ambiguità delle dichiarazioni del ricorrente insita nel fatto che, benché riferisse che nell'aprile 2012 era stato destinatario di un mandato di arresto e che suo padre era stato tratto in arresto, tuttavia egli era rimasto in Libia fino alla fine di luglio 2012 senza imbattersi in alcun problema e, successivamente, aveva avuto la possibilità di lasciare la Libia con passaporto munito di un regolare visto d'ingresso per la Spagna.

Sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze indicate, il Tribunale concludeva che il richiedente non aveva dimostrato sufficientemente la sussistenza in Libia né di rischi effettivi legati alla sua condizione personale, né di rischi connessi dalla generale situazione relativa alla sicurezza in cui versava il Paese.

A seguito del deposito da parte del richiedente di osservazioni scritte contro la decisione del Tribunale per la migrazione, con provvedimento del 10 gennaio 2020 la Corte d'appello per la migrazione negava l'autorizzazione a presentare ricorso.

Esaurite le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento svedese, conformemente a quanto previsto dall'art. 35, par. 1, della CEDU, relativo alle condizioni di ricevibilità delle domande, egli si rivolgeva alla Corte EDU richiedendo l'applicazione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, che essa adottava con provvedimento del 27 gennaio 2020; decidendo in conformità, l'Agenzia per la migrazione sospendeva l'esecuzione del provvedimento di espulsione verso la Libia.

Al contempo, il 22 gennaio 2020, avendo ricevuto un'offerta di lavoro in Svezia, il ricorrente chiedeva la concessione di un permesso di soggiorno all'Agenzia la quale, a distanza di un anno, il 15 gennaio 2021, respingeva tale domanda. Il Tribunale per la migrazione al quale il richiedente si rivolgeva avverso tale diniego rifiutava l'autorizzazione a presentare ricorso con provvedimento del 17 febbraio 2021.

Ancora, il 26 agosto 2020, il ricorrente presentava un'ulteriore istanza all'Agenzia per la migrazione con la quale, sostenendo che vi fossero impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione, reiterava i due motivi già precedentemente scrutinati consistenti, asseritamente, nella sua affiliazione al regime di Gheddafi e nella perdurante situazione di insicurezza in Libia; ad essi ne aggiungeva uno nuovo fondato sul fatto che, *medio tempore*, egli si era sposato. Con provvedimento del 27 gennaio 2021 anche quest'ulteriore richiesta veniva respinta dall'Agenzia che, soffermandosi in particolare sul motivo nuovo, stimava che i

legami del ricorrente con la Svezia e con la moglie non fossero tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno nel Paese. Con riguardo alla questione sollevata dal richiedente relativa alla situazione generale della sicurezza in Libia, l'Agenzia osservava che nella località libica presso la quale il richiedente aveva fissato la propria residenza abituale prima di approdare in Europa non si registravano mutamenti negli equilibri tali da ritenere che la situazione generale fosse peggiorata sino al punto di consentirgli di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale. Tale decisione veniva confermata il 3 marzo 2021 dal Tribunale per la migrazione e, anche in questo caso, la Corte d'appello successivamente adita, con provvedimento dell'8 aprile 2021, negava al richiedente l'autorizzazione a presentare ricorso. A distanza di alcuni mesi, il 23 luglio 2021, peraltro, si verificava il decesso della moglie del richiedente.

Con il ricorso alla Corte di Strasburgo il richiedente lamentava che il suo trasferimento in Libia avrebbe comportato una violazione, in suo pregiudizio, degli artt. 2 e 3 della CEDU.

Il procedimento, come detto, si concludeva con sentenza della Camera del 13 luglio 2023 con la quale essa, pronunciandosi all'unanimità, ritenuto il ricorso ammissibile, rigettava la domanda del ricorrente stabilendo che il rimpatrio di quest'ultimo in Libia non avrebbe comportato una violazione delle citate disposizioni. La Camera rappresentava, infine, al governo svedese l'opportunità di prorogare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di espulsione finché la sentenza della Corte non fosse divenuta definitiva, situazione, questa, determinatasi ai sensi dell'art. 44, comma 2, della CEDU, il 13 ottobre 2023.

3. – Il diritto di asilo è proclamato solennemente nell'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ed è specificamente disciplinato nella Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951 e nel relativo Protocollo di New York del 1967, oltre a essere previsto in numerosi strumenti internazionali di tutela dei diritti umani e a livello interno (G.S. Goodwin-Gill – J. McAdam, *The Refugee in International Law*, IV ed., 2021, Oxford).

Il nucleo centrale sul quale si fonda la Convenzione del 1951 è costituito dal divieto di respingimento, o *refoulement*, di un individuo verso "territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche", previsto dall'art. 33, par. 1. Tale divieto è parte integrante del diritto internazionale dei diritti umani ed è considerato un principio di diritto internazionale generale, pertanto efficace *erga omnes* (E. Lauterpacht – D. Bethlehem, *The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion*, in E. Feller – V. Türk – F. Nicholson (cur.), *Refugee Protection in International Law*, 2003, Cambridge, 87 ss.). Si applica a ogni forma di trasferimento forzato, che include tutte le modalità di deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento informale e non ammissione alla frontiera. L'art. 33, par. 2, della Convenzione di Ginevra prevede espressamente alcune possibilità di deroga stabilendo che la disposizione di cui all'art. 1 "non potrà tuttavia essere invocata da un rifugiato che possa essere seriamente considerato come un pericolo per la sicurezza del Paese dove egli si trova o che, essendo stato condannato in via definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, costituisca una minaccia per la comunità di quel Paese".

Il principio del *non-refoulement* è stato recepito in numerosi strumenti a livello sia internazionale, sia dell'Unione europea, sia interno, in particolare nell'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984 (cfr. al riguardo anche il *General Comment n. 4* che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha presentato nel 2018, con commento di F. Zorzi Giustiniani, *Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al*

*General Comment n. 4 alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984*, in *Federalismi.it*, 2018, 2, 1-35), nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e, per quanto specificamente di interesse in relazione ai temi qui trattati, come si vedrà nel prosieguo, nell'interpretazione costante dell'art. 3 della CEDU effettuata dalla Corte di Strasburgo.

In merito alla pertinente normativa dell'UE, oltre a quanto previsto dal citato Reg. Dublino III ai fini dell'individuazione dello Stato membro competente a pronunziarsi sulla domanda di protezione internazionale, va richiamata la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 "recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta" (cd. "Direttiva qualifiche"). Essa disciplina lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, prevedendo la concessione di quest'ultima in favore di coloro che sarebbero esposti al rischio effettivo di subire un danno grave se fossero rimpatriati nel Paese d'origine e che non possono o, a causa di un tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di quel Paese. Nell'art. 15 viene enunciata una definizione di "danno grave" intendendosi per esso: (a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o (b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; o (c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riguardo alla normativa interna rilevante ai fini del caso in discussione, va evidenziato che l'ordinamento svedese contiene le disposizioni fondamentali inerenti al diritto degli stranieri di fare ingresso e di permanere nel Paese nella legge sugli stranieri (*Utlänningslagen*, 2005:716) che prevede che uno straniero il quale sia considerato rifugiato o che comunque sia bisognoso di protezione ha diritto, con alcune eccezioni, a un permesso di soggiorno in Svezia. Tale permesso può essere rilasciato anche per altri motivi, in particolare laddove da una valutazione complessiva della situazione personale dello straniero emergano circostanze di eccezionale gravità legate alle sue condizioni di salute, al suo livello di integrazione in Svezia o alla situazione in cui versa il suo Paese d'origine.

Per quanto riguarda la CEDU, va preliminarmente evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, agli Stati contraenti spetta, in virtù di un principio di diritto internazionale ben consolidato e fatti salvi gli impegni derivanti per loro dai trattati – ivi compresi quelli derivanti dalla CEDU – il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei non residenti (*ex plurimis: Abdulaziz e al. c. Regno Unito*, 1985, par. 67. *Boujlifa c. Francia*, 1997, par. 42. *Hirsi e al. c. Italia*, 2008, par. 113. U. Villani, *Linee di tendenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa agli stranieri*, in F. Marcelli (cur.), *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, 2013, Napoli, 273 ss.).

Per quanto concerne il sistema di asilo sopra sinteticamente delineato, premesso, in generale, che gli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 1 della CEDU, sono tenuti ad assicurare alle persone sottoposte alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione (*ex plurimis: Soering c. Regno Unito*, 1989, parr. 86-91. *Hirsi e al. c. Italia*, cit., par. 114), va osservato che né la CEDU, né i suoi Protocolli, prevedono il diritto all'asilo politico. La Corte stessa non esamina le domande di asilo, né verifica in che modo gli Stati ottemperino ai loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o del diritto dell'Unione europea (A. Saccucci, *Il diritto di asilo nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2011, 2, 81-102).

D'altro lato, però, il principio del *non-refoulement* è stato accolto nell'interpretazione costante dell'art. 3 "Divieto di tortura" della CEDU che viene effettuata dalla Corte di Strasburgo. Inoltre, l'art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU prevede il divieto di espulsioni collettive di stranieri.

L'espulsione, l'extradizione ed ogni altra misura di allontanamento di uno straniero disposta da parte di uno Stato parte possono dare luogo a una questione ai sensi degli artt. 2 e 3 della CEDU e comportare, quindi, la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione stessa, qualora sia dimostrata l'esistenza di gravi e fondati motivi per ritenere che, se allontanato, l'individuo in questione corra il rischio effettivo di subire nel Paese di destinazione una violazione dei diritti sanciti nelle citate disposizioni.

L'art. 2, par. 1, prevede che "Il diritto alla vita di ogni individuo è protetto dalla legge ..."; si tratta di un diritto assoluto che corrisponde a una norma di *ius cogens* (Corte inter-americana dei diritti umani, *Huilca-Tecse c. Peru*, 2005, par. 65) e che non ammette deroghe né eccezioni, come previsto dall'art. 15, par. 2, della CEDU (*Chahal c. Regno Unito*, 1996. Sul punto: P. van Dijk – F. van Hoof – A. van Rijn – L. Zwaak, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, IV ed., 2006, Antwerpen – Oxford, 403).

In termini generali può affermarsi che in base a tale disposizione lo Stato parte della CEDU è onerato non soltanto di obblighi negativi costituiti *in primis* dal divieto di privare una persona della vita intenzionalmente e illegittimamente, ma anche di obblighi positivi di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Tali obblighi positivi prevedono, tra gli altri, l'obbligo di predisporre un adeguato quadro normativo e l'obbligo di adottare misure preventive (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania*, 2014, par. 130. Cfr. Corte EDU, *Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – Diritto alla vita*, 2021, parr. 10 e 78). La protezione della vita dell'individuo deve essere assicurata anche nel caso in cui il pericolo che siano violati i diritti in questione provenga non già dallo Stato parte, ma da terzi.

In base all'art. 2 sono vietati l'extradizione, l'espulsione e altre modalità di allontanamento di un individuo verso un altro Stato, laddove vi siano fondati motivi per ritenere che nel Paese di destinazione la sua vita potrebbe essere in pericolo, incluso il caso in cui egli corra il rischio di essere condannato alla pena di morte (*Al Nashiri c. Polonia*, 2014, par. 577. *F.G. c. Svezia*, 2016, par. 110. Cfr. anche il Protocollo n. 13 alla CEDU "relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza").

Nei casi di allontanamento dello straniero verso un altro Paese la disposizione contenuta nell'art. 2 comporta che debba essere valutata anche l'eventuale esistenza di rischi che provengano da soggetti terzi presenti sul territorio di quello Stato: è il caso, ad esempio, dei rischi per la sua incolumità che potrebbe correre un soggetto per la presenza nel Paese di destinazione di trafficanti di droga da lui in precedenza denunciati (*HRL c. Francia*, 1997. Sul punto: S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2001, Padova, 40-43).

L'art. 3 della CEDU stabilisce che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" (sulla definizione di tortura e sulle sue componenti si rinvia a: A. Marchesi, *La proibizione della tortura all'inizio del nuovo millennio*, in Zagato L. – Pinton S. (cur.), *La tortura nel nuovo millennio. La reazione del diritto*, 2010, Padova, 13-16. P. Pustorino, *Art. 3, Proibizione della tortura*, in S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2012, Padova, 63 ss.).

Il diritto a non essere sottoposti a tortura viene ricostruito in termini di diritto assoluto e inderogabile (*Labita c. Italia*, 2000, par. 119. M.K. Addo – N. Grief,

*Does Article 3 of the European Convention on Human Rights Enshrine Absolute Rights?*, in *EJIL*, 1998, 3, 510 ss.) e al divieto di tortura viene riconosciuto il rango di norma di *ius cogens* nelle fonti del diritto internazionale (*Al-Adsani c. Regno Unito*, 2001, par. 61. V. altresì: Trib. pen. internaz. per l'ex Jugoslavia, *Prosecutor v. Anto Furundžija*, 10 dicembre 1998, parr. 153-157).

Il divieto previsto dall'art. 3, come si è visto per quello di cui all'art. 2, è incluso nella lista di articoli per i quali, ai sensi dell'art. 15, par. 2, della CEDU, non sono ammesse deroghe, né eccezioni, in alcuna circostanza.

Anche l'art. 3, come visto con riferimento all'art. 2, pone a carico dello Stato parte non soltanto un obbligo negativo, ma anche obblighi positivi: il primo si sostanzia, principalmente, nel divieto di sottoporre a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti gli individui sottoposti alla sua giurisdizione. Gli obblighi positivi, invece, si concretizzano nella adozione di adeguate misure idonee a prevenire e reprimere la consumazione – non soltanto nel rapporto tra Stato e privati, ma anche nei rapporti tra privati – di violazioni di questo genere. Essi includono, tra gli altri, sia l'obbligo positivo procedurale di svolgere opportune indagini nel rispetto delle garanzie di indipendenza, efficacia e tempestività, in modo da identificare, giudicare e punire i responsabili delle violazioni con pene adeguate alla gravità delle stesse; sia la previsione di forme di risarcimento a titolo di riparazione per le eventuali violazioni (V. Zagrebelsky – R. Chenal – L. Tomasi (cur.), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, III ed., 2022, Bologna, 192-194).

Con riguardo al tema delle misure di allontanamento dello straniero, indipendentemente dalla base giuridica su cui esso si fonda, ossia che si tratti di estradizione o espulsione o altro, dall'art. 3 della CEDU discende il divieto per lo Stato parte di allontanare lo straniero verso un altro Stato quando sussistano gravi e fondati motivi per ritenere che l'individuo sia esposto al concreto rischio di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione (*Hirsi e al. c. Italia*, cit. *F.G. c. Svezia*, cit., parr. 110-111. *Khasanov e al. c. Russia*, 2022, par. 94)).

A parte quelli citati, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo il tema relativo al divieto di tortura è stato affrontato in molteplici altri contesti; si tratta di questioni che, per la loro complessità e per ragioni di inquadramento sistematico, esulano dai limiti del presente scritto. Sia consentito qui richiamare soltanto la questione, particolarmente significativa, relativa al rifiuto di uno Stato parte di risarcire il danno subito da uno straniero a seguito di episodi di tortura consumatisi in un Paese terzo (sul punto: R. Pavoni, *Giurisprudenza civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice: la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso Näit-Liman*, in *RDI*, 2018, 3, 888-896).

Gli artt. 2 e 3 della CEDU, dunque, sono accomunati dalla previsione del divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui nel Paese di destinazione siano esposti a rischi i diritti in essi sanciti. In merito al nesso che intercorre tra le due fattispecie, occorre aggiungere che le cause di allontanamento concernenti l'art. 2, in particolare in relazione al rischio che il ricorrente sia sottoposto alla pena di morte, sollevano tipicamente anche questioni ai sensi dell'art. 3 (v. Corte EDU, *Guida alla giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – Immigrazione*, 2022, parr. 40-43): poiché per la valutazione delle cause di allontanamento ai sensi degli artt. 2 e 3 i pertinenti principi sono sostanzialmente gli stessi, la Corte generalmente o è incline a ritenere che le questioni che rilevano ai sensi di entrambi gli articoli siano inscindibili e pertanto le esamina congiuntamente (*F.G. c. Svezia*, cit. par. 110. *L.M. e al. c. Russia*, 2015, par. 108), oppure a trattare la questione sottesa all'art. 2 nel contesto della connessa doglianza principale di cui all'art. 3 (*J.H. c. Regno Unito*, 2011, par. 37).

Nelle cause che concernono l'espulsione o altre forme di allontanamento dello straniero la Corte è, quindi, chiamata a valutare la situazione in cui versa il Paese di destinazione e la condizione personale dello straniero alla luce delle esigenze

dettate dagli artt. 2 e 3 (*Saadi c. Italia*, 2008, par. 126). Tale valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'allontanamento del richiedente verso il Paese di destinazione, alla luce della situazione generale esistente in tale Paese e della situazione personale del richiedente.

Dalla giurisprudenza formatasi in seno alla Corte si evince che, nei casi in cui il Paese non appaia oggettivamente sicuro, così come nei casi in cui – pur in assenza di una concreta situazione di pericolo nel Paese – effettivi fattori di rischio risultino connessi alla condizione personale del soggetto, essa si è generalmente pronunciata accogliendo le ragioni del ricorrente e dichiarando l'illegittimità del provvedimento di allontanamento (*J.K. e al. c. Svezia*, 2016, par. 123. *Saadi c. Italia*, cit.).

È di tutta evidenza che nelle more della decisione sull'espulsione anche, e più di ogni altro, lo Stato parte nel quale si trova al momento lo straniero è tenuto ad assicurare il rispetto dell'art. 3 durante il trasferimento e il trattenimento dello straniero stesso (v., da ultimo, *A.E. e al. c. Italia*, 2023).

Deve aggiungersi che la responsabilità dello Stato parte per siffatte violazioni si configura, inoltre, anche nell'ipotesi in cui esso sia a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto esserne, del fatto che il rischio effettivo e attuale di condotte lesive dei citati diritti dello straniero si possa concretizzare non nel primo Paese in cui egli è respinto – ossia nella tappa intermedia – bensì in un differente luogo dove è destinato ad essere trasferito successivamente in via definitiva (*Abdolkhani e al. c. Turchia*, 2009. *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, 2011. V. anche Trib. Roma, 9 maggio 2023).

Va evidenziato, inoltre, che anche le pratiche volte alla “esternalizzazione” delle politiche di asilo al di fuori degli Stati membri possono integrare una violazione dell'art. 3 della CEDU. Al riguardo, con una sentenza del 15 novembre 2023, la Corte Suprema del Regno Unito ha confermato l'illegittimità del *Memorandum of Understanding* stipulato il 13 aprile 2022 tra Regno Unito e Ruanda (il quale è incluso nel più ampio *Migration and Economic Development Partnership*) che ha introdotto un meccanismo in base al quale i richiedenti protezione internazionale nel Regno Unito le cui domande siano state considerate inammissibili senza essere giudicate nel merito, sono ricollocati in Ruanda, dove una decisione sul merito può essere sottoposta alle competenti autorità ruandesi. La Corte britannica ha reputato che vi fossero fondati motivi per ritenere che questa modalità di *refoulement* verso il Ruanda dei richiedenti protezione li avrebbe esposti al concreto rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, integrando così una sostanziale violazione dell'art. 3 della CEDU.

Nei procedimenti concernenti i provvedimenti nazionali di allontanamento dello straniero viene in rilievo la questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra ricorrente e Stato parte in merito, da un lato, alla posizione personale dello straniero che richiede la protezione internazionale e, dall'altro, alla situazione generale del Paese di destinazione (Corte EDU, *Assessment of the credibility of asylum-seekers: the burden of proof and the limits of the ECHR's examination – Intervention by Georges Ravarani – Opening of the Judicial Year – Seminar*, 27 gennaio 2017). Nel caso *J.K. e al. c. Svezia*, definito nel 2016, la Grande Camera si è soffermata su questi aspetti e ha stabilito che “è dovere comune del richiedente asilo e delle autorità preposte all'immigrazione accertare e valutare tutti i fatti rilevanti del caso nell'ambito della procedura di asilo. I richiedenti asilo sono normalmente le uniche parti in grado di fornire informazioni sulla propria situazione personale. Pertanto, per quanto riguarda le circostanze individuali, l'onere della prova dovrebbe in linea di principio ricadere sui richiedenti, che devono presentare, il prima possibile, tutte le prove relative alle loro circostanze individuali necessarie a comprovare la loro domanda di protezione internazionale. Questo requisito è espresso anche nei documenti dell'UNHCR ... e nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva UE sulle qualifiche, nonché nella successiva giurisprudenza della CGUE” (par. 96). La Grande Camera ha aggiunto che, tuttavia, nell'applicazione di questo criterio

occorre tenere in debito conto tutte le difficoltà che un richiedente asilo può incontrare in un Paese diverso dal proprio nella raccolta delle prove, pertanto, in caso permangano dubbi, occorrerebbe cercare di salvaguardare la posizione del richiedente (par. 97).

D'altro canto, secondo quanto argomentato dalla Grande Camera, vi sono aspetti di rilievo in relazione ai quali occorre adottare un approccio diverso: poiché le autorità nazionali dello Stato parte che esaminano una richiesta di protezione internazionale hanno pieno accesso alle informazioni, la situazione generale del Paese di destinazione, compresa la capacità del suo apparato di governo di fornire protezione, deve essere stabilita *proprio motu* dalle autorità nazionali dello Stato parte competenti in materia di immigrazione (par. 98). Tale orientamento è suffragato dai documenti di indirizzo emanati a tal riguardo dall'UNHCR (*Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 1998. *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, 2011) e, nel contesto dell'Unione europea, dalla disposizione contenuta nell'art. 4, par. 3, della citata Direttiva qualifiche.

In merito alla determinazione del momento rilevante per la valutazione dei fatti di causa, la Corte ha più volte affermato il principio in base al quale, laddove il richiedente non sia già stato espulso, il momento rilevante per la valutazione coincide con quello in cui la Corte procede all'esame del caso, in considerazione del fatto che, in contesti di questo genere, se è vero che i fatti storici sono interessanti nella misura in cui contribuiscono a chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, tuttavia, le circostanze esistenti al momento in cui la Corte si pronuncia risultano decisive (*Chahal c. Regno Unito*, 1996, par. 85-86. *Venkadajalarma c. Paesi Bassi*, 2004, par. 63. *Saadi c. Italia*, cit., par. 133).

Al riguardo essa ha chiarito che una valutazione completa ed *ex nunc* si richiede laddove occorra prendere in considerazione elementi emersi solo successivamente alla decisione finale delle autorità nazionali, precisando che si tratta di una situazione che si verifica tipicamente quando l'espulsione viene ritardata a seguito dell'indicazione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte (*Mamatkulov e al. c. Turchia*, 2005, par. 69).

Con riguardo al tema dell'allontanamento dello straniero, nella prassi della Corte ha trovato spazio l'elaborazione e la specificazione di numerosi aspetti, anche di carattere procedurale, rilevanti ai fini del decidere, tra i quali figurano, oltre a quelli già richiamati relativi alla valutazione dei rischi concernenti l'esistenza di una situazione generalizzata di violenza nel Paese di destinazione, ai fattori individuali di rischio dello straniero, alla ripartizione dell'onere della prova tra Stato parte e straniero e alla valutazione *ex nunc* dei fatti di causa, anche i seguenti: il ruolo dei privati; la condizione di rifugiato "*sur place*" (*F.G. c. Svezia*, cit., par. 110-127. *J.K. e al. c. Svezia*, cit., par. 77-105); la valutazione dei rapporti informativi e l'importanza da attribuirsi alle informazioni sul Paese (*Sufi e Elmi c. Regno Unito*, 2011, par. 230-234); la valutazione della credibilità di un ricorrente (*N. c. Finlandia*, 2005. *A.F. c. Francia*, 2015. *M.O. c. Svizzera*, 2017); l'obbligo di cui sono onerate le autorità interne di valutare la pertinenza, l'autenticità e il valore probatorio dei documenti presentati dal ricorrente a supporto della propria domanda di protezione (*Singh e al. c. Belgio*, 2012. *M.A. c. Svizzera*, 2014. *M.D. e al. c. Belgio*, 2016).

4. – Nel caso in commento la Corte di Strasburgo ha effettuato una duplice verifica conformemente al proprio *modus operandi* al fine di stabilire, in primo luogo, se la situazione in cui versava – al momento della decisione, così applicando correttamente il criterio della valutazione *ex nunc* – la Libia, specialmente in merito agli episodi di violenza che in essa si consumavano, potesse oggettivamente esporre il richiedente al rischio di violazioni dei diritti ex artt. 2 e 3 della CEDU. In secondo

luogo, se potessero comunque emergere dei fattori effettivi di rischio per i diritti del ricorrente strettamente connessi alla sua situazione personale.

Al fine di stabilire quale fosse la situazione relativa alla sicurezza in Libia, la Corte, basandosi sui rapporti prodotti regolarmente dall'ONU e da alcuni Stati nel corso degli anni e soprattutto attenendosi alle determinazioni cui erano pervenuti l'Agenzia svedese per la migrazione e il Tribunale svedese, ha tracciato un'ideale linea di demarcazione tra la situazione esistente nel 2023 al momento in cui si è pronunciata sul caso e il periodo precedente, che ha avuto inizio nel 2011 con il rovesciamento del regime di Gheddafi.

Con riguardo al “periodo precedente”, va rilevato che – successivamente agli eventi connessi alla “primavera araba” e al conflitto armato che ne è scaturito – la caduta di Gheddafi ha dato origine a disordini, violenze e conflitti tra le diverse fazioni intente a contendersi il potere politico, economico e militare del Paese. Ciò ha ingenerato una situazione di profonda insicurezza nel Paese, comportando gravi rischi per i diritti umani, e ha portato a escludere la possibilità di espellere verso questo Stato sia coloro che fossero stati coinvolti negli eventi verificatisi in Libia dal 2011 in poi, sia coloro che fossero oppositori di una delle parti in conflitto dopo il 2011, o che comunque potessero essere percepiti come tali, rendendo necessario concedere loro, quando richiesta, la protezione internazionale in altri Stati (UNHCR, *Position on Returns to Libya – Update II*, 2018. UNHCR, *Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea*, 2020).

Questa situazione, pur con alcuni lievi miglioramenti registrati a partire dal 2021, si è protratta fino al momento attuale. È proprio facendo leva su alcuni, per la verità deboli, progressi richiamati in taluni documenti dell'ONU e, soprattutto, propugnati dalle autorità svedesi, che la Corte di Strasburgo, confermando le conclusioni cui erano addivenuti nel corso del procedimento le autorità nazionali, ha ritenuto che la situazione generale in Libia potesse considerarsi positivamente mutata al punto da consentire il rimpatrio di cittadini libici in quel Paese.

In particolare, nel *2022 Monthly Forecast on Libya* il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha affermato – *inter alia* – che “sono stati compiuti progressi anche sul fronte della sicurezza”, pur definendo ancora allarmante la situazione dei diritti umani.

Inoltre, nello *Humanitarian Bulletin* pubblicato il 31 agosto 2021 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari relativamente alla situazione in Libia si afferma in un passaggio che l'inizio del 2021 ha visto miglioramenti generali nella situazione della sicurezza, aprendo l'accesso a quasi 65.000 sfollati libici per il ritorno alle loro zone di origine.

Ancora, e soprattutto, l'Agenzia per la migrazione e l'autorità giudiziaria svedesi, durante tutto il corso del procedimento, hanno sostenuto che la situazione della sicurezza in Libia non fosse tale da far sorgere un bisogno generalizzato di protezione internazionale per i richiedenti asilo libici.

La stessa Agenzia in due rapporti prodotti il 31 marzo 2021 (*Libya – Security situation and its impact on the civilian population. Legal position – Security situation in Libya*), è pervenuta ad analoghe conclusioni, peraltro coerenti con quanto riferito anche dalle autorità britanniche in alcuni documenti informativi sulla Libia del 2019 e del 2020 (*United Kingdom Home Office's Country Policy and Information Notes on Libya*).

Fondando il proprio convincimento su questi elementi e sottolineando, altresì, l'importanza che assumono in tal contesto sia l'accordo di cessate-il-fuoco firmato dalle parti in conflitto nell'ottobre del 2020, sia la proroga fino al 31 ottobre 2023 del mandato (successivamente esteso ulteriormente fino al 31 ottobre 2024) conferito alla Missione di supporto in Libia delle Nazioni Unite (che tra i propri compiti annovera quello di fornire un supporto affinché venga consolidata la

situazione della sicurezza nel Paese), la Corte EDU ha ritenuto che non vi fossero motivi per revocare in dubbio le conclusioni cui erano pervenute le autorità e i tribunali svedesi. Reputando, pertanto, di non poter affermare che la situazione generale relativa alla sicurezza del Paese avesse raggiunto una soglia di pericolosità tale da comportare un rischio reale di trattamenti contrari agli artt. 2 e 3 della CEDU, ha concluso che non sussistesse un bisogno generale di protezione internazionale per i cittadini libici richiedenti asilo.

Accertati questi aspetti la Corte ha preso in considerazione le circostanze personali addotte dal ricorrente a supporto della propria richiesta, relative in particolare al servizio prestato assieme a suo padre in favore del regime di Gheddafi e ai mandati d'arresto che sarebbero stati spiccati nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto sufficienti elementi di prova a sostegno della domanda e ha confermato quanto argomentato dalle autorità nazionali svedesi in merito al carattere vago, impreciso, contraddittorio e, in definitiva, poco credibile delle dichiarazioni rese e dei documenti depositati.

Ai fini della formazione del convincimento della Corte ha inevitabilmente assunto un peso decisivo il comportamento processuale tenuto dal ricorrente, che ha minato gravemente la sua credibilità. Sono state stigmatizzate dalla Corte condotte come quella di aver presentato la prima domanda di asilo sotto falsa identità, fondata su non meglio precisati timori di subire violazioni da parte della "mafia libica", senza mai spiegare nel prosieguo il motivo dell'utilizzo di quelle false generalità; l'essersi dato alla fuga per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di trasferimento in Spagna ai sensi del Reg. Dublino III; l'aver depositato a sostegno della seconda domanda dei "mandati d'arresto" sulla cui provenienza vi erano dubbi. Inoltre, è apparso alla Corte contraddittorio il fatto che egli, da un lato, paventasse il rischio di essere sottoposto a violazioni dei diritti umani in caso di rientro in Libia, per aver prestato servizio a suo tempo in favore del regime di Gheddafi – omettendo peraltro di fornire qualsivoglia elemento di prova attendibile al riguardo –, mentre, dall'altro, documentava di aver lasciato il proprio Paese con passaporto valido e munito di regolare visto turistico rilasciato dalle competenti autorità libiche per dirigersi in territorio spagnolo e, in precedenza, di essere più volte uscito e rientrato nel proprio Paese, senza che le competenti autorità libiche, che ne erano al corrente, avessero mai avuto alcunché da obiettare a tal proposito.

In considerazione di tutto ciò la Corte non ha riscontrato l'esistenza di circostanze personali del ricorrente che potessero far ritenere sussistente il rischio di essere ucciso o di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti al ritorno in Libia, anche alla luce di una verifica congiunta con la situazione generale di tale Paese, e ha giudicato che il ricorrente non avesse sufficientemente dimostrato la sussistenza di rischi effettivi di tal genere.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte, in particolare con riferimento alla generalizzata situazione della sicurezza in Libia, suscitano alcune perplessità. La Corte sembra, in realtà, non aver tenuto debitamente in considerazione la mutevolezza dello scenario libico e, di conseguenza, il carattere transitorio che potrebbe caratterizzare l'attuale fase di parziale *de-escalation*, con i relativi rischi di recrudescenza delle ostilità.

In primo luogo, la Corte ha tenuto conto soltanto di una parte delle evidenze presentate nei rapporti esaminati, posto che in gran parte di essi si continua a delineare una situazione caratterizzata da gravissime violazioni dei diritti umani. Inoltre, l'arco temporale di circa un anno e mezzo che essa ha preso in considerazione per formare il proprio convincimento, che si basa sulle risultanze di alcuni documenti più recenti, appare eccessivamente breve per poter essere considerato significativo: se è vero che vi sono alcuni indicatori, come si ricava da una parte della documentazione esaminata, che potrebbero essere interpretati nel senso di suggerire che vi siano dei miglioramenti nella situazione relativa alla

sicurezza, d'altro lato, però, non sembra irrilevante il fatto che la situazione libica ha registrato negli anni, a più riprese, fasi di attenuazione dei conflitti e delle violenze alternate a fasi d'inasprimento degli stessi. Visto che permangono assetti politici piuttosto controversi e indefiniti, non può affatto escludersi aprioristicamente un repentino ritorno alla situazione di qualche anno fa, cioè a una piena ripresa delle ostilità, alla consumazione di scontri armati efferati tra le differenti fazioni e a gravi episodi di violenza in danno, principalmente, dei soggetti più vulnerabili.

Sia consentito, infine, puntualizzare che le incertezze sulla situazione libica appaiono strutturali e tutt'altro che secondarie: dal punto di vista politico e militare il territorio è diviso tra due principali fazioni che si contendono da anni il governo dell'intero Paese; le ultime elezioni democratiche risalgono al 2014 e, accanto al Governo di unità nazionale che ha sede a Tripoli il quale occupa il posto che era della Libia in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e all'Unione africana, se ne è formato un altro parallelo con sede a Bengasi supportato da un potente esercito.

In questa situazione caratterizzata da fragili equilibri e suscettibile di degenerare in qualsiasi momento sembra lecito interrogarsi sulla effettiva possibilità di considerare la Libia alla stregua di un Paese sicuro nel quadro delle procedure di allontanamento degli stranieri.

Ferdinando Franceschelli  
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali  
Università degli Studi "G'Annunzio" Chieti-Pescara  
[ferdinando.franceschelli@unich.it](mailto:ferdinando.franceschelli@unich.it)

